



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE DI TRENTO e BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

e, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- U.A.M.A. ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA
DI PREVENZIONE ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA
STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI,
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA
POLIZIA DI STATO ROMA
AL BANCO NAZIONALE DI PROVA DI PROVA PER
LE ARMI DA FUOCO PORTATILI E PER LE
MUNIZIONI COMMERCIALI GARDONE V.T. (BS)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Oggetto: Legge 28 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2019 – 2020.”
– Art. 18 recante disposizioni in materia di armi comuni e in materia di strumenti da segnalazione acustica, strumenti lanciarazzi e di autodifesa.

^^^^^^^^^^

1. Premessa

Lo scorso 1° febbraio è entrata in vigore la legge 28 dicembre 2021, n. 238, che ha introdotto un articolato “pacchetto” di modifiche al panorama legislativo vigente per garantire l’attuazione degli obblighi, relativi al biennio 2019-2020, derivanti dall’appartenenza del nostro Paese all’Unione Europea (cd. “legge europea 2019 – 2020).

Per gli aspetti di interesse di quest’Ufficio, merita di essere particolarmente segnalato l’art. 18 della citata legge n. 238/2021 che reca alcune significative modifiche al regime giuridico delle armi e munizioni.

La norma reca tre ordini di interventi.

Il primo riguarda la disciplina delle armi del calibro 9x19 e del relativo munizionamento; gli altri due concernono, invece, il recepimento nel diritto interno delle direttive di esecuzione 2019/68/UE/e 2019/69/UE del 16 gennaio 2019, le quali contengono previsioni di dettaglio volte a completare le enunciazioni di principio racchiuse nella Direttiva “generale” sulle armi e le munizioni n. 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991.

Al fine di agevolare l’uniforme applicazione delle disposizioni in argomento, si è ritenuto opportuno rassegnare, con la presente circolare, alcune indicazioni, con l’avvertenza che si tratta di primi orientamenti, suscettibili di essere in seguiti arricchiti alla luce delle eventuali tematiche che dovessero mano a mano emergere.

Prima di entrare nel merito, si segnala che gli indirizzi qui formulati tengono conto anche di una rilevante novità di natura formale intervenuta a livello unionale nel corso dei lavori parlamentari che hanno portato all’approvazione della legge n. 238/2021.

Ci si riferisce al fatto che la menzionata Direttiva 91/477/CEE è stata trasfusa nella Direttiva (UE)2021/555/ del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021.

Quest’ultimo provvedimento ha, infatti, codificato le disposizioni, contenute in diversi atti unionali, in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione delle armi.

Nell’intento, dunque, di facilitare l’individuazione delle disposizioni vigenti, applicabili alle fattispecie in esame, si precisa che, nel prosieguo della presente circolare, i riferimenti alle norme originariamente racchiuse nella Direttiva 91/477/CEE saranno riportate indicando anche la norma della Direttiva (UE)2021/555/ in cui esse sono state trasfuse.

2. Regime giuridico delle armi e delle munizioni del calibro 9x19

Come si è anticipato, un primo ordine di interventi riguarda la disciplina delle armi e delle munizioni fabbricate in calibro 9 x 19 *parabellum* (nel prosieguo indicato anche solo come “calibro 9x19”).

Prima degli interventi recati dalla legge n. 238/2021, tali materiali formavano oggetto di una disciplina specifica rinvenibile nell’art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’art. 5, primo comma, lett. a), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Per effetto di queste integrazioni, il cennato art. 2, secondo comma, della legge n. 110/1975 prevedeva, in estrema sintesi, che le munizioni del calibro 9x19 potevano essere fabbricate ed esportate dagli operatori economici autorizzati a mente dell'art. 31 TULPS.

Per quanto concerne il mercato interno, la citata norma consentiva la commercializzazione delle sole armi lunghe del calibro 9x19, mentre vietava la fabbricazione, importazione e vendita delle armi corte semiautomatiche o a ripetizione dello stesso calibro, salvo che non fossero destinate alle Forze Armate o agli altri Corpi armati dello Stato.

Questo assetto aveva dato luogo a interpretazioni non sempre uniformi da parte del Giudice penale.

Si erano, infatti, registrati due contrapposti filoni interpretativi:

- uno favorevole a ritenere che, anche dopo le modifiche recate dal D. Lgs. n. 204/2010, le armi corte semiautomatiche o a ripetizione in calibro 9x19 dovevano considerarsi arma da guerra in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva e della destinazione al moderno armamento delle Forze militari, con la conseguente applicazione del regime penale più rigoroso previsto per i reati riguardanti i materiali della specie (*ex aliis*: Corte Cass., Sez. I, 14 marzo 2013, n. 16630);
- l'altro propenso a sostenere la tesi per cui, alla luce della "riforma del 2010", le armi corte semiautomatiche e a ripetizione del predetto calibro e le relative munizioni dovevano considerarsi armi comuni da sparo, pur essendone proibite la fabbricazione, l'importazione e la vendita sul territorio nazionale. Tale orientamento - che implicava l'applicazione delle pene meno severe previste per i reati in materia di armi comuni - poggiava sulla considerazione che le munizioni del calibro in commento difettano del requisito della spiccata offensività. Veniva, infatti, evidenziato che sul "mercato civile" sono poste legittimamente in commercio munizioni di calibro maggiore e quindi dotate di una maggiore capacità lesiva (*ex aliis*: Corte Cass., Sez. I, 5 dicembre 2014, n. 6875).

La giurisprudenza si è progressivamente uniformata a quest'ultimo indirizzo meno rigoroso, come evidenzia anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione I, n. 18412 del 12 maggio 2021.

In questo contesto, l'art. 18, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 238/2021 è tornato a intervenire sulla materia, recando un definitivo chiarimento.

La norma, in primo luogo, integra l'art. 1, terzo comma, della legge n. 110/1975, stabilendo che le munizioni del calibro 9x19, destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato, devono recare un apposito segno distintivo.

Tale segno deve consistere - precisa la novella - nel "marchio NATO" o in un'altra marcatura analoga idonea ad individuarne la destinazione alle medesime Forze Armate o Corpi Armati.

Da tale novità legislativa consegue che:

- a) le munizioni contraddistinte dal cennato "marchio NATO" o da altra marcatura attestante la destinazione alle Forze Armate e ai Corpi armati dello Stato rimangono sottoposte alla normativa in materia di munizioni per armi da guerra;
- b) di contro, le munizioni che non recano i predetti segni distintivi devono intendersi prodotte per il mercato civile e sono sottoposte alla disciplina delle munizioni per armi comuni.

Inoltre, la modifica sopprime, all'art. 2, secondo comma, secondo periodo, della legge n. 110/1975 la previsione che vietava la fabbricazione, l'introduzione del territorio dello Stato e la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*.

Per effetto di tale modifica i soggetti interessati, muniti delle prescritte autorizzazioni, possono oggi richiedere al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia di sottoporre le cennate armi corte in calibro 9x19 alla verifica finalizzata all'attribuzione della qualità di arma comune da sparo e all'immissione nel mercato, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 23, comma 12-*sexiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Attuazione della Direttiva di esecuzione 2019/68/UE/

Con un altro intervento, l'art. 18, comma 1, lett. d), della legge n. 238/1975 provvede a recepire nell'ordinamento interno le previsioni recate dalla Direttiva di esecuzione 2019/68/UE/.

Tale Direttiva detta le regole tecniche, secondo le quali deve essere apposta sulle armi da fuoco e sulle componenti essenziali la marcatura unica, prescritta dall'art. 4 della Direttiva 91/477/CEE (oggi trasposto nell'art. 4 Direttiva (UE)2021/555).

In particolare, all'art 11, primo comma, della Legge 110/1975 è stata aggiunta la previsione secondo la quale la marcatura da apporre su ogni arma prodotta assemblata o introdotta nello Stato deve essere eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'Allegato annesso alla richiamata Direttiva di esecuzione UE/2019/68.

Trattandosi di prescrizioni di ordine squisitamente tecnico, si rinvia, per i maggiori dettagli, alla lettura dell'Allegato alla predetta Direttiva.

4. Attuazione della Direttiva di esecuzione 2019/69/UE

L'art. 18, commi 1, lett. b) e c), e 2 della legge n. 238/2021 detta, infine, disposizioni per il recepimento di un'altra Direttiva di esecuzione, destinata a completare il quadro regolatorio che, all'epoca era contenuto nella Direttiva n. 91/477/CEE ed oggi nella menzionata Direttiva di codificazione n. (UE)2021/555.

Si tratta della Direttiva di esecuzione n. 2019/69/UE che definisce le specifiche tecniche cui devono essere rese conformi le armi da allarme o da segnalazione, per essere legittimamente immesse sul mercato, individuandole puntualmente nell'Allegato accluso alla stessa Direttiva.

Prima di entrare nel merito della novella, preme ricordare che la categoria degli "strumenti" in parola trova, a livello unionale, la propria definizione e la disciplina di principio nell'art. 10-*bis* della Direttiva 91/477/CEE, oggi trasposto nell'art. 14 della Direttiva (UE)2021/555.

Nella nostra legislazione, i medesimi materiali sono presi in considerazione in tre previsioni:

- l'art. 2, quinto comma, della legge n. 110/1975, secondo cui non sono armi gli strumenti lanciarazzi quando il loro impiego è prescritto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero quando sono detenuti o portati per essere utilizzati come mezzi di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile;
- l'art. 5, quarto comma, della legge n. 110/1975, che riconduce nel più ampio *genus* degli strumenti riproducenti armi anche gli strumenti da segnalazione acustica destinati a produrre rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve (cd. "scacciaacani");
- l'art. 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, secondo il quale non costituiscono armi gli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo, naturale a base di *oleoresin capsicum*,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona e che siano conformi alle previsioni del D.M. 12 maggio 2011, n. 103.

Intervenendo su questo ordito, l'art. 18, comma 1, lett. b) della legge n. 238/2021 integra, innanzitutto, il cennato art. 2, quinto comma, della legge n. 110/1975, con una disposizione specificamente dedicata agli strumenti lanciarazzi muniti di camera di cartuccia.

Tale previsione stabilisce che i predetti strumenti muniti di camera di cartuccia devono essere conformi alle specifiche tecniche recate dall'Allegato alla Direttiva di esecuzione n. 2019/69/UE. La conformità, infatti, a tali specifiche costituisce *condicio sine qua non* perché possa esclusa la qualità di arma per gli "strumenti" in parola.

Con un altro intervento, il ripetuto art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 238/2021 inserisce nel corpo della legge n. 110/1975 il nuovo art. 5-*bis*.

La disposizione prevede che gli strumenti lanciarazzi muniti di camera di cartuccia di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 110/1975, gli strumenti di segnalazione acustica, nonché gli strumenti di autodifesa di cui al citato art. 3, comma 32, della legge n. 94/2009, qualora provvisti di camera di cartuccia, possono essere immessi sul mercato solo dopo che il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia ne abbia verificato la conformità alle specifiche tecniche dettate dall'Allegato alla ripetuta Direttiva di esecuzione 2019/69/UE. Tale verifica è effettuata a richiesta e a spese dell'interessato.

L'immissione sul mercato di prodotti non conformi alle specifiche tecniche recate dalla menzionata Direttiva di esecuzione è punita, a titolo di delitto, con la sanzione stabilita dall'art. 5-*bis*, comma 2, della legge n. 110/1975.

In questo contesto, vale la pena soffermare l'attenzione sulla norma di diritto transitorio contenuta nell'art. 18, comma 2, della legge n. 238/2021.

Questa disposizione chiarisce che agli strumenti in argomento, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data del 1° febbraio scorso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data del 1° febbraio.

5. *Indicazioni conclusive*

Ciò premesso, si osserva che l'art. 18 della legge n. 238/2021 reca previsioni che presentano profili di interesse per gli operatori economici del comparto armiero e degli altri settori imprenditoriali connessi alla produzione e commercializzazione degli strumenti lanciarazzi, di allarme e segnalazione acustica, nonché degli strumenti di autodifesa.

In considerazione di ciò, si segnala all'attenzione dei Sig.ri Prefetti l'utilità che le presenti indicazioni siano partecipate, nelle forme ritenute più opportune, alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano edotte le associazioni rappresentative delle categorie interessate.

Le nuove disposizioni, peraltro, appaiono di rilievo anche per l'azione di controllo e di contrasto dei reati sviluppata dalle Forze di polizia.

In considerazione di ciò e della necessità di assicurare un'uniforme applicazione delle previsioni in commento sull'intero territorio nazionale, si pregano i Sig.ri Prefetti di voler valutare l'opportunità di porre gli orientamenti formulati con il presente atto di indirizzo all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in una delle prime sedute utili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Inoltre, i Sig.ri Questori vorranno curare, con le forme ritenute più appropriate, la partecipazione delle indicazioni qui racchiuse ai dipendenti Uffici, affinché di esse si possa tenere in adeguato conto nelle svolgimento dei diversi segmenti di attività finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati.

Nel fare riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni sulle modalità applicative dell'art. 18 della legge n. 238/2021 e nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per l'applicazione del presente atto di indirizzo, si fa presente che l'Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile o necessario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta